

Elezione del Senato e premio di maggioranza

di Leopoldo Elia

Mi corre l'obbligo, scusandomi per il ritardo di qualche giorno, di colmare una lacuna nella dichiarazione dell'onorevole Fabrizio Cicchitto riportata sul Corriere della Sera dell'11 marzo a pagina 10. Con l'intervista del giorno prima a Marzio Breda (Corsera 10 marzo, pag. 6) il Presidente Ciampi aveva ricostruito, pienamente e persuasivamente, la storia della obbiezione a suo tempo indirizzata al Presidente del Consiglio Berlusconi, tramite il sottosegretario dottor Gianni Letta: con essa il Capo dello Stato rilevava la palese incostituzionalità della norma sul premio di maggioranza attribuito in sede nazionale per la elezione del Senato nello schema di disegno di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri per la presentazione alle Camere. L'obbiezione, trasmessa dal Segretario generale alla Presidenza della Repubblica dottor Gifuni, si limitava ad una eccezione di carattere puramente negativo e del tutto diversa da qualsiasi proposta di premio regionalizzato.

L'onorevole Cicchitto conferma implicitamente la verità dei fatti, così come è stata esposta dal Presidente Ciampi, ma nega la incostituzionalità della norma sul premio nazionale «come testimoniano oggi il professore D'Alimonte e altri costituzionalisti» che non nomina. In aggiunta si deve dire che l'opinione del Presidente emerito è stata condivisa in passato, per fare un esempio, da Livio Paladin, autorevolissimo costituzionalista e regionalista: e, durante l'iter della riforma elettorale di Berlusconi, particolarmente da Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, da Andrea Manzella e dal sottoscritto (chiedendo venia per l'autocitazione). In realtà, come è stato sempre escluso il recupero in sede nazionale dei resti rimasti inutilizzati in ciascuna regione, così è necessario escludere l'attribuzione di un premio nazionale per il Senato, che deve essere eletto «a base regionale» (art.57, primo comma, Costituzione). Come è noto, per antica saggezza, addurre inconvenienti non equivale ad opporre argomenti interpretativi. Naturalmente la norma costituzionale può essere cambiata, ma non aggirata o violata fin che essa è in vigore.